

## In evidenza



Notizie *Flash*

Operazioni sopra i 3.600 euro: rimandata al 1° luglio la rilevazione dei dati



Focus di pratica professionale

Cedolare secca: istruzioni per l'uso



Focus di pratica professionale

Gli errori da evitare nell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio



## Notizie *Flash*

- Operazioni sopra i 3.600 euro: rimandata al 1° luglio la rilevazione dei dati pag.4
- Agevolazioni alla reti di imprese: pubblicati i provvedimenti attuativi delle Entrate pag.4
- Efficienza energetica: nuovi chiarimenti dall'Enea pag.4
- Bonus 55%: la ripartizione della detrazione deve fare riferimento alle norme pag.5
- Evoluzione degli studi di settore validi per il 2010 pag.5
- Mutuo rinegoziato: detraibili anche gli interessi sul conto corrente accessorio pag.5
- Operazioni straordinarie nel gruppo: limiti agli interessi passivi indeducibili pag.5
- Coop: nessun beneficio con bilanci irregolari o mancata dichiarazione dei redditi pag.6
- Frodi carosello: prova ampia per ottenere la detrazione Iva pag.6
- L'Iva su prestazioni a falliti non rientra in prededuzione al passivo fallimentare pag.6
- Il valore dell'immobile ai fini del registro è riducibile se la casa è occupata pag.6
- Per il *single* che vive in famiglia il possesso dell'auto non consente accertamento pag.6
- Conferimenti: la valutazione consiste nel *fair value* del bilancio dell'esercizio precedente pag.7
- Valutazione dei conferimenti in natura in caso di aumento di capitale pag.7
- Nuovo codice per le somme dovute al Demanio relative alla gestione dei veicoli pag.7
- Deposito bilancio al Registro Imprese: *vademecum* di Unioncamere pag.7
- Moratoria *leasing*: un caso pratico proposto dal Cndcec pag.7
- *Holding* degli Enti locali, attività finanziaria e modelli di *governance* pag.8
- Aggiornamento *software* controllo Iva TR pag.8
- Istat, comunicato l'indice dei prezzi al consumo – marzo 2011 pag.8
- TFR: coefficiente di rivalutazione – marzo 2011 pag.8
- Accertato il cambio delle valute estere per il mese di marzo e per il 2010 pag.8



## **Focus di pratica professionale**

- [Quadro RF: esame delle principali variazioni in aumento - I parte](#) pag.9
- [La determinazione degli interessi passivi dal reddito di impresa e la compilazione in Unico](#) pag.18
- [Cedolare secca: istruzioni per l'uso](#) pag.23
- [Gli errori da evitare nell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio](#) pag.30



## **Check list e formulari di Studio**

- [Check list sugli adempimenti antiriciclaggio del professionista](#)  
(prelevabile in formato word) pag.35



### Notizie flash

#### SPESOMETRO

[Agenzia Entrate  
provvedimento  
14/04/11](#)



#### Operazioni sopra i 3.600 euro: rimandata al 1° luglio la rilevazione dei dati

Fino al 1° luglio i soggetti passivi sono esclusi dall'obbligo di comunicare al Fisco i dati relativi agli acquisti di beni e servizi che oltrepassano la soglia dei 3.600 euro, Iva inclusa, per i quali non è prevista l'emissione di fattura. La posticipazione di due mesi è stata disposta dall'Agenzia delle Entrate con il **provvedimento del 14 aprile**, in vista dei necessari adeguamenti, anche di tipo tecnologico, connessi all'adempimento.

#### AGEVOLAZIONI – INCENTIVI – FINANZIAMENTI

[Agenzia Entrate  
provvedimenti  
14/04/11](#)

[C.M.  
14/04/11  
n.15](#)

[comunicato  
stampa](#)



#### Agevolazioni alle reti di imprese: pubblicati i provvedimenti attuativi delle Entrate

Con un **provvedimento del 14 aprile** l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da compilare, con le relative tempistiche e modalità, per usufruire delle agevolazioni previste dall'art.42 D.L. n.78/10. In un altro **provvedimento** sono stabilite le modalità per la comunicazione del possesso dei requisiti per il rilascio dell'asseverazione del programma di rete. Con il terzo **provvedimento** sono invece regolati i termini, i modi e il contenuto della trasmissione telematica dei dati relativi alle imprese per le quali è stata rilasciata l'asseverazione del programma comune di rete da parte degli appositi organismi. Infine, con la **circolare n.15** vengono forniti i primi chiarimenti sui requisiti e le procedure con le quali le imprese possono accedere ai vantaggi fiscali collegati ai contratti di rete.

Sul proprio sito *web* le Entrate forniscono anche una **scheda informativa**.

(Percorso: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home> - Cosa devi fare - Richiedere - Agevolazioni - Agevolazioni imprese appartenenti a "Reti imprese" - Scheda informativa)

#### Efficienza energetica: nuovi chiarimenti dall'Enea

Nel mese di marzo Enea ha pubblicato sul proprio sito *internet* alcune nuove **risposte ai quesiti più frequenti**. Tra le più rilevanti si segnalano in sintesi:

- ▶ **Faq 2:** per il contribuente che vuole beneficiare della detrazione del 55% sulle spese per il risparmio energetico non è obbligatoria la comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, ma è necessario trasmettere ad Enea la copia dell'attestato di qualificazione energetica e una scheda informativa degli interventi realizzati, entro 90 giorni dal termine dei lavori.
- ▶ **Faq 59:** il termine dei lavori dal quale far decorrere i 90 giorni di tempo utili per trasmettere la richiesta di detrazione all'Enea può essere documentato dal collaudo dei lavori, dalla dichiarazione di conformità degli stessi, o dalla D.I.A. se richiesta. Pertanto, in possesso di uno di questi documenti, si ritiene che nella richiesta si possano riportare tutte le spese, sia già sostenute che da sostenersi. Si ricorda che la documentazione trasmessa può essere riaperta e modificata entro il 30/09/11 o comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- ▶ **Faq 63:** in caso di errori nella compilazione della documentazione obbligatoria: per i lavori completati nel 2007, nel 2008 e nel 2009 non è possibile modificare nulla; per i lavori completati nel 2010 è possibile rettificare i dati inviati sino al 30/09/11 (salvo indicazioni diverse da parte dell'A.F.), accedendo al sito di invio 2010; per i lavori completati nel 2011 è possibile rettificare i dati inviati sino al 30/09/12 (salvo indicazioni diverse da parte dell'A.F.), accedendo al sito di invio 2011.

[Enea  
Faq  
Sito Web](#)



[Commissione  
Finanze  
risposta  
13/04/11  
n.5-04587](#)



### **Bonus 55%: la ripartizione della detrazione deve fare riferimento alle norme**

Le detrazioni del 55% per il risparmio energetico su interventi che si svolgono a cavallo di due anni (2010-2011) devono essere ripartite facendo riferimento alla diversa modalità di rateizzazione prevista dalla disciplina vigente: se, ad esempio, una persona fisica non imprenditore ha iniziato gli interventi agevolati nel 2010 e li ha ultimati nel 2011, le spese sostenute nel 2010 devono essere rateizzate in cinque anni (secondo la normativa in vigore nel 2010), mentre le spese sostenute nel 2011 devono essere rateizzate in dieci anni (in base a quanto previsto dall'art.1, co.48, della Legge di Stabilità 2011). Questa è in sintesi la risposta fornita del sottosegretario Viale in Commissione finanze della Camera all'**interrogazione n.5-04587 del 13 aprile**.

## STUDI DI SETTORE

[Ministero Finanze  
decreti  
16/03/11  
G.U.  
2/04/11  
n.76  
S.S.](#)



### **Evoluzione degli studi di settore validi per il 2010**

Sono stati pubblicati nel **Supplemento Straordinario alla G.U. n.76 del 2 aprile**, i **decreti del 16 marzo** del Ministero delle Finanze, relativi all'approvazione dell'evoluzione degli studi di settore validi per il 2010 relativi alle attività manifatturiere, al commercio; ai servizi e alle altre attività professionali (guide turistiche, software e giochi per *computer*, ecc.). L'ultimo provvedimento è quello che riguarda l'aggiornamento delle territorialità, con il quale l'applicazione dei coefficienti viene differenziata, rispetto alla regola, in base al luogo dove la stessa attività è esercitata.

## IMPOSTE DIRETTE

[R.M.  
12/04/11  
n.43](#)



### **Mutuo rinegoziato: detraibili anche gli interessi sul conto corrente accessorio**

L'agevolazione sul mutuo prima casa si allarga anche agli interessi maturati su un conto corrente accessorio aperto per rinegoziare il mutuo originario. La rinegoziazione, infatti, serve a dare ossigeno al contribuente in difficoltà a causa della crisi finanziaria, consentendogli di pagare una rata "immune" dai tassi d'interesse fluttuanti. Lo chiariscono le Entrate con la **risoluzione n.43 del 12 aprile**, che prende le mosse dalla richiesta dell'Associazione banche italiane (Abi), interessata a sapere se possono rientrare nella detrazione del 19% anche gli interessi prodotti sul conto accessorio dopo aver rinegoziato il mutuo per acquistare, costruire o ristrutturare l'abitazione principale. Secondo l'A.F., infatti, l'apertura del conto accessorio non comporta per il cliente un nuovo piano di ammortamento del mutuo originario e le rate continuano a essere addebitate con le vecchie scadenze e in base all'importo originario pattuito con la banca.

## CONSOLIDATO FISCALE






[R.M.  
12/04/11  
n.42](#)



### **Operazioni straordinarie nel gruppo: limiti agli interessi passivi indeducibili**

I limiti al riporto di interessi passivi indeducibili (ex art.172, co.7 del Tuir) operano anche nell'ipotesi di operazioni di aggregazione aziendale che coinvolgono società che partecipano ad un consolidato fiscale nazionale e che non interrompono la tassazione di gruppo. L'Agenzia delle Entrate con la **risoluzione n.42 del 12 aprile** si è così espressa in merito alla disciplina del riporto delle eccedenze di interessi passivi indeducibili (ex art.96, co.4, del Tuir), nelle operazioni di fusione e scissione che coinvolgono società che hanno optato per il regime del consolidato fiscale nazionale.

## CONTENZIOSO TRIBUTARIO

<p><a href="#">Cassazione sentenza 11/04/11 n.8140</a></p> 	<p><b>Coop: nessun beneficio con bilanci irregolari o mancata dichiarazione dei redditi</b> La mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili o l'occultamento dei redditi conseguiti nell'anno d'imposta in esame, sono condizioni sufficienti al disconoscimento delle agevolazioni previste per le cooperative, poiché possono essere equiparate all'insussistenza dei presupposti accertabili dall'A.F. che consentono di verificare l'esistenza in concreto del principio di mutualità. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la <b>sentenza n.8140</b> dell'<b>11 aprile</b>.</p>
<p><a href="#">Cassazione sentenza 11/04/11 n.8132</a></p> 	<p><b>Frodi carosello: prova ampia per ottenere la detrazione Iva</b> Il contribuente che paga l'Iva su fatture false relative a operazioni soggettivamente inesistenti, può ottenerne la detrazione solo se dimostra di essere completamente estraneo alla frode commessa dal venditore. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la <b>sentenza n.8132</b> dell'<b>11 aprile</b>, fissando anche alcuni importanti principi sull'onere probatorio: 1) l'Iva pagata per l'operazione soggettivamente inesistente non è detraibile; 2) è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione qualora l'Amministrazione gli contesti l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti; 3) il contribuente committente-cessionario, al quale sia contestata la detrazione dell'Iva, anche se pagata, relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, ha l'onere di conoscere che il venditore-prestatore è autore di un'operazione in frode all'Iva e, se vuole vedersi riconosciuto il diritto di detrarre l'Iva, ha l'onere di dimostrare che è incolpevole la sua ignoranza di aver partecipato ad una operazione in frode all'Iva.</p>
<p><a href="#">Cassazione sentenza 11/04/11 n.8222</a></p> 	<p><b>L'Iva su prestazioni a falliti non rientra in prededuzione al passivo fallimentare</b> Il professionista non può recuperare in prededuzione l'Iva sulla prestazione resa ad un soggetto successivamente fallito. Lo ha ribadito la Cassazione con la <b>sentenza n.8222</b> dell'<b>11 aprile</b> nella quale, ribadendo l'orientamento consolidato, si afferma che nel caso in cui il professionista emetta la fattura in costanza di fallimento del cliente, il credito non è qualificabile come credito di massa da soddisfare in prededuzione, ma può giovare del solo privilegio speciale di cui all'art.2758, co.2, c.c., purché sussistano beni, che il creditore ha l'onere di indicare nella domanda di ammissione al passivo su cui possa esercitarsi la causa di prelazione.</p>
<p><a href="#">CTR Lazio sentenza 28/02/11 n.62/22/11</a></p> 	<p><b>Il valore dell'immobile ai fini del registro è riducibile se la casa è occupata</b> Se il contribuente comprova con adeguata documentazione che l'immobile oggetto di una compravendita è occupato da un inquilino, malgrado la sentenza di sfratto, si ritiene congruo applicare una riduzione sull'imponibile accertato ai fini dell'imposta di registro. Nel caso di specie la CTR Lazio, con la <b>sentenza n.62/22/11</b> del <b>28 febbraio</b>, ha quindi parzialmente accolto il ricorso del contribuente applicando una riduzione del 30% sull'imponibile che l'A.F. aveva accertato sulla base dei valori medi riportati dall'Osservatorio del mercato immobiliare, senza però considerare che l'immobile permaneva occupato a distanza di oltre tre anni dal trasferimento.</p>
<p><a href="#">CTP Benevento sentenza 15/03/11 n.97/2/11</a></p> 	<p><b>Per il single che vive in famiglia il possesso dell'auto non consente accertamento</b> È nullo l'accertamento che eleva il reddito netto del contribuente solo perché in possesso di un'auto di lusso, senza tenere conto del suo stato sociale (<i>single</i>) e lavorativo. Lo ha stabilito la CTR di Benevento con la <b>sentenza n.97/2/11</b> del <b>15 marzo</b>. Nel caso di specie i giudici, rilevando che il contribuente <i>single</i> risiedeva con la madre, che i beni immobili a lui intestati erano concessi in comodato d'uso al padre e ai fratelli che ne pagavano le spese, e che l'auto era stata in parte acquistata con finanziamento, hanno ritenuto che tali circostanze, rapportate all'intero reddito familiare e alla mancanza di altre spese, non precludevano il possesso della vettura e dunque giustificavano l'accoglimento del ricorso.</p>

## DIRITTO SOCIETARIO

[Consiglio Notarile  
Milano  
Massima  
5/04/11  
n.120](#)



### **Conferimenti: la valutazione consiste nel *fair value* del bilancio dell'esercizio precedente**

Nelle società per azioni il corretto parametro di valutazione dei conferimenti in natura, consiste nel "*fair value* iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente", ossia nel valore iscritto, per ciascun cespite conferito, nel bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili Ias/lfrs, con il criterio del "valore equo", quale derivante dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea (nuovo art.2343-ter, co.5, c.c.). È questa in sintesi la **massima n.120** della Commissione società del Consiglio notarile di Milano, che tiene conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.224/10.

[Consiglio Notarile  
Milano  
massima  
5/04/11  
n.121](#)



### **Valutazione dei conferimenti in natura in caso di aumento di capitale**

L'organo amministrativo a cui è stata attribuita la delega di cui all'art. 2443 c.c. per aumenti di capitale con conferimenti in natura, può avvalersi della disciplina alternativa di valutazione (ex art.2440, commi da 2 a 6, c.c.), pur in mancanza di un'espressa previsione in tal senso. In tal caso, l'efficacia della sottoscrizione e del conferimento deve essere subordinata alla mancata richiesta da parte dei soci di procedere alla valutazione secondo il regime ordinario, entro il termine di 30 giorni dall'iscrizione della delibera consiliare di aumento del capitale sociale (salvo che vi sia il consenso di tutti i soci, espresso in qualsiasi forma). È quanto affermato dal Consiglio notarile di Milano con la **massima n.121**.

## CODICI TRIBUTO

[R.M.  
13/04/11  
n.44](#)



### **Nuovo codice per le somme dovute al Demanio relative alla gestione dei veicoli**

Con la **risoluzione n.44 del 13 aprile** l'Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo "AD7T" denominato "Recupero delle spese connesse alla gestione dei Veicoli", al fine di distinguere le somme dovute all'Agenzia del Demanio a titolo di recupero delle spese connesse alla gestione dei veicoli, da quelle versate con il codice tributo "AD1T".

## CONTABILITÀ E BILANCIO

[Unioncamere  
Cndcec  
circolare  
12/04/11](#)



### **Deposito bilancio al Registro Imprese: *vademecum* di Unioncamere**

Per l'anno 2011 le società di capitali e le cooperative devono provvedere alla redazione dei bilanci nel formato elettronico Xbrl secondo la tassonomia aggiornata "2011-01-04" pubblicata sul sito [www.digitpa.gov.it](http://www.digitpa.gov.it). Il prospetto patrimoniale (costituito da Stato patrimoniale e Conto economico) deve essere codificato esclusivamente in formato Xbrl. La nota integrativa invece, non essendo codificabile nel formato digitale, deve essere prodotta in formato PDF/A, così come tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio (es. relazioni sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, giudizio del Revisore ecc.). Sono queste alcune delle indicazioni riguardanti le novità, introdotte dal nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale, fornite dall'Osservatorio congiunto Unioncamere-Cndcec con la **circolare del 12 aprile** sul "*Deposito del bilancio d'esercizio nel registro delle imprese*".

## LEASING

[Cndcec  
documento  
12/04/11  
Sito Web](#)



### **Moratoria *leasing*: un caso pratico proposto dal Cndcec**

Il Cndcec torna sulla moratoria *leasing*, proponendo sul proprio sito web un **file excel** che si pone l'obiettivo di illustrare, attraverso un caso pratico, la soluzione indicata nel documento emesso dal Consiglio il 16 febbraio scorso, per la contabilizzazione della moratoria sui canoni di *leasing* prevista dall'Avviso comune Abi - Mef del 3 agosto 2009.

## ENTI LOCALI

[Cndcec documento 8/04/11 Sito Web](#)



### **Holding degli Enti locali, attività finanziaria e modelli di governance**

Recentemente per effetto dell'entrata in vigore della disposizione contenuta nell'art.14 co.32 del D.L. 78/10, la *holding* degli Enti locali ha assunto un maggiore interesse. Il Cndcec è, perciò, intervenuto con un nuovo **documento**, che aggiorna il precedente, datato maggio 2010 e che, in particolare aveva considerato la sempre più diffusa esigenza di attuare sistemi di *governance* e "controllo" delle società partecipate, al fine di rendere più efficace i meccanismi per ridurne i costi.

## AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Agenzia Entrate software Sito Web



### **Aggiornamento software controllo Iva TR**

È disponibile sul sito *web* delle Entrate la **versione 3.0.4** dell'11/04/11 della **procedura di controllo Iva TR** .

(Percorso: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home> - Cosa devi fare - Richiedere - Rimborsi - IVA Crediti trimestrali Iva (Tr) - Compilazione e invio - Procedura di controllo)

## ADEMPIMENTI

[Istat comunicato 15/04/11](#)



### **Istat, comunicato l'indice dei prezzi al consumo – marzo 2011**

Con **comunicato** dello **scorso 15 aprile**, l'Istituto nazionale di statistica ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di marzo 2011, che si pubblica ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e ai sensi dell'art. 54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 101,9 La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente è pari al + 2,5%.

### **TFR: coefficiente di rivalutazione – marzo 2011**

Il coefficiente di rivalutazione, per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010, per il mese d gennaio 2011 è pari a 1,192576.

[Agenzia Entrate provvedimenti 11/04/11 Sito Web 12/04/11](#)



### **Accertato il cambio delle valute estere per il mese di marzo e per il 2010**

Con **provvedimento** dell'**11 aprile**, pubblicato sul proprio sito *web* il 12 aprile, ai sensi dell'art.1, co.361, della L. n.244/07, l'Agenzia delle Entrate ha accertato il cambio delle valute estere per il mese di marzo 2011, ai sensi dell'art.110, co.9 del Tuir.

È stato, inoltre, pubblicato il **provvedimento** dell'**11 aprile**, con il quale si accerta il cambio delle valute estere per l'anno 2010.



Accedi all' Area Riservata



E\_mail

Le ricordiamo che all'interno dell'Area riservata è attivo il **nuovo servizio dedicato agli Abbonati** che desiderano offrire suggerimenti, casi di studio e idee su argomenti da approfondire. Gli spunti più interessanti saranno oggetto di discussione nel nostro Comitato scientifico e sviluppati nei prossimi numeri.





## **Quadro RF: esame delle principali variazioni in aumento - I parte**

Il quadro RF del modello Unico società di capitali è deputato ad accogliere la determinazione dell'imponibile Ires attraverso le necessarie variazioni fiscali dell'utile civilistico. Il presente intervento si occupa di analizzare la categoria delle variazioni in aumento. Tuttavia, date le molteplici fattispecie che possono dar luogo ad una variazione in aumento del reddito imponibile, nel corso della trattazione si prenderanno in considerazione esclusivamente le principali ipotesi di rettifiche incrementative del reddito d'impresa, ed il loro impatto dichiarativo, che si rendono applicabili per la generalità dei contribuenti, lasciando fuori, invece, altre disposizioni a carattere molto più specifico, quali, ad esempio, le novità dichiarative emergenti per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali (IAS) oppure il particolare regime previsto per i soggetti che aderiscono alla fiscalità delle SIIQ (art.1, co.119 e ss., L. n.296/06 - Finanziaria 2007), od ancora le disposizioni in materia di trattamento delle rimanenze, previste per le società che operano nel settore petrolifero od energetico, nonché le particolari disposizioni che prevedono l'assoggettamento a tassazione di una quota degli interessi passivi, pari al 3 per cento per il 2008 (variazioni in aumento nel rigo RF16), per banche ed assicurazioni, soggetti esclusi dalla disciplina prevista dal nuovo art. 96 Tuir (D.L. n.112/08).

### **Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive**

Come è noto, l'art.86, co.4 Tuir, prevede che le plusvalenze originate a seguito di:

- cessione a titolo oneroso di beni strumentali;
- cessione di azienda;
- risarcimenti, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni strumentali;
- cessione di immobilizzazioni finanziarie (no Pex)

possano essere ripartite in quote costanti, in più esercizi, sino ad un massimo di cinque, a condizione che i beni siano stati posseduti per almeno tre anni.

La norma fa espresso riferimento alle "plusvalenze realizzate" e ciò determina l'impossibilità di usufruire della rateizzazione per quelle plusvalenze originate dall'assegnazione ai soci o per destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività dei beni sopra menzionati. Il periodo temporale minimo di possesso di tre anni deve essere inteso come anni solari e non come periodi d'imposta. La decorrenza è determinata secondo le regole previste dall'art.109 Tuir, quindi dalla data di consegna per i beni mobili e dalla data di stipula del rogito notarile per i beni immobili.

In caso di cessione di un bene "riscattato" da un precedente contratto di *leasing*, nella determinazione del periodo minimo si tiene conto anche di quello in cui il bene è stato detenuto in virtù del contratto di *leasing* (R.M. n.379/07).

La possibilità di rateizzazione è estesa dall'art.88, co. 2, Tuir, anche alle sopravvenienze derivanti da risarcimento, per la perdita o il danneggiamento di beni patrimoniali, posseduti da almeno tre anni, "conseguita per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi".

Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, per i quali non risulta applicabile il regime della Pex di cui agli art.58 e 87 del Tuir, le disposizioni di cui sopra si applicano alle immobilizzazioni finanziarie iscritte come tali negli ultimi tre bilanci. Le attività cedute

sono valorizzate secondo il metodo LIFO, cioè si presumono cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente.

Per quanto riguarda la plusvalenza derivante dalla cessione di azienda, il periodo minimo triennale è relativo al possesso dell'azienda senza che assuma rilievo il minor periodo di possesso di alcuni beni che la compongono. Inoltre, nel caso in cui nel compendio aziendale siano comprese anche partecipazioni *Pex*, la plusvalenza derivante dalla cessione d'azienda è assoggettata a tassazione unitariamente secondo le ordinarie regole previste dall'art.86 Tuir, senza che possa essere scissa la quota parte riferibile alle suddette partecipazioni *Pex* (C.M. n.6/E/06, p.to 5.2).

La scelta di ripartire la plusvalenza in più esercizi deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in caso contrario, la plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.

In particolare, in dichiarazione dovrà essere indicato:

- nel rigo **RF7, col.1**, la quota di competenza dell'esercizio relativa alle plusvalenze per le quali la società ha scelto la rateizzazione in quote costanti;
- nel rigo **RF7, col.2**, l'importo di cui a colonna 1, aumentato della quota costante di eventuali ulteriori sopravvenienze attive tassabili;
- nel rigo **RF7, col.2**, vanno indicate anche le quote costanti delle plusvalenze e delle sopravvenienze oggetto di rateizzazione in precedenti periodi d'imposta;
- nel rigo **RF34**, l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali (**col.1 e 2**) e/o sopravvenienze (**col.2**) da rateizzare.

Si ricorda, infine, che nel rigo **RF66** va indicato l'importo complessivo delle plusvalenze, in **col. 1**, e delle sopravvenienze, in **col. 2**, mentre nel rigo **RF67** va indicato l'importo corrispondente alla quota costante prescelta rispettivamente per le plusvalenze, in **col.1** e per le sopravvenienze, in **col.2**.

### Esempio

Nel 2010 la società Alfa Srl ha venduto una immobilizzazione acquistata 4 anni prima determinando una plusvalenza pari a €15.000 che presenta i requisiti per la rateizzazione. In sede di dichiarazione dei redditi, viene deciso di ripartirla in 5 periodi d'imposta, facendo concorrere in ciascun esercizio una quota di plusvalenza pari a €3.000.

Variazioni in aumento	<b>RF7</b> Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio <sup>1</sup>	<b>3.000,00</b> <sup>2</sup>	<b>3.000,00</b>
	<b>RF8</b> Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b))		,00
Variazioni in diminuzione	<b>RF34</b> Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti <sup>1</sup>	<b>15.000,00</b> <sup>2</sup>	<b>15.000,00</b>
	<b>RF35</b> Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))		,00
Plusvalenze e sopravvenienze	<b>RF66</b> Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 <sup>1</sup>	<b>15.000,00</b> e 88, comma 2 <sup>2</sup>	,00
	<b>RF67</b> Quota costante dell'importo del rigo RF66 <sup>1</sup>	<b>3.000,00</b> <sup>2</sup>	,00

### ⇒ Approfondimento: plusvalenze derivanti da lease-back

Una particolare fattispecie che può generare plusvalenze imponibili riguarda il contratto di *lease back*. Come è noto, tale operazione prevede la vendita di un bene di proprietà di un'impresa ad una società di leasing, che a sua volta lo retrocede in locazione finanziaria allo stesso venditore. Dal punto di vista civilistico, il co.4 dell'art.2425-bis c.c. prevede che "le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione".

La ripartizione della plusvalenza sull'intera durata del contratto di leasing deriva dalla considerazione che il *lease back* si sostanzia in un'unica operazione di finanziamento, coerentemente con il principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma giuridica di cui all'art. 2423-bis c.c. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente ribadito nella C.M. n.38/10 che nel contratto di *sale and lease*



- nel rigo **RF66, col.1**, indicare l'importo complessivo delle plusvalenze da rateizzare pari a €1.600;
- nel rigo **RF67**, indicare la quota costante della rata di plusvalenza rateizzata pari a €320.

Plusvalenze	RF66	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1	1.600	,00	e 88, comma 2	2	,00
e sopravvenienze	RF67	Quota costante dell'importo del rigo RF66	1	320	,00		2	,00

Tale metodo, anche se a prima vista “macchinoso”, permette di indicare la plusvalenza rateizzata e la quota costante che parteciperà al reddito imponibile degli esercizi successivi.

### Redditi, spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili patrimonio

Gli immobili patrimonio posseduti da un'impresa, cioè quegli immobili che non costituiscono né beni strumentali né beni merce, sono tassati, analogamente a quanto avviene per le persone fisiche, sulla base delle risultanze catastali.

L'art.90 Tuir, in caso di immobili patrimonio concessi in locazione, prevede, infatti, che il reddito di tali beni sia determinato assumendo il maggiore importo tra rendita catastale e canone di locazione ridotto, sino ad un massimo del 15% del canone medesimo, delle sole spese documentate ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria (di cui alla lett. a), co.1, art.3 DPR n.380/01) effettuati sugli stessi immobili. Il co.2 della medesima disposizione prevede, inoltre, l'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi a tali immobili, con eccezione dei soli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli stessi.

#### Esempio

Si supponga che la società Beta Srl posseda un immobile patrimonio dato in locazione nel 2010. I proventi ed i costi di tale investimento sono riepilogati nella seguente tabella

Canone di locazione annuo	⇒	€20.000
Spese di manutenzione ordinaria	⇒	€4.000
Deduzione teorica massima	⇒	€3.000
Deduzione consentita	⇒	€3.000

Pertanto, nel quadro RF si dovrà procedere alla compilazione dei seguenti rigi:

- nel rigo **RF11** dovrà essere indicato il reddito imponibile ridotto della deduzione consentita, cioè  $(€20.000 - €3.000) = €17.000$ ;

RF11	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività	17.000	,00
------	--	--------	-----

- nel rigo **RF 12** dovranno essere indicati i costi afferenti contabilizzati pari a €4.000;

RF12	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF11	4.000	,00
------	---	-------	-----

- infine nel rigo **RF39** dovranno essere indicati i proventi contabilizzati pari a €20.000.

RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF11	20.000	,00
------	---	--------	-----

#### ⇒ Approfondimento: immobili patrimonio destinati alla locazione e interessi passivi

Una particolare questione relativa agli immobili locati da società immobiliari di gestione riguarda la deducibilità integrale degli interessi passivi relativi a finanziamenti ipotecari. In particolare, il co.36 dell'art.1 della L. n.244/07 stabilisce la non rilevanza - agli effetti del meccanismo di limitazione di deducibilità degli interessi passivi previsto dall'art.96 Tuir- degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Pertanto, premesso che, come chiarito dalla C.M. n.19/09, la condizione prevista dalla norma è che il mutuo ipotecario abbia ad oggetto gli stessi immobili concessi in

locazione, tali interessi risultano deducibili *tout court*, ovvero sia ai fini dell'art.96, sia ai fini dell'art.90, del Tuir<sup>2</sup>. Occorre, però, precisare che nello stesso documento di prassi l'Agenzia ha ricordato che:

*"... tutte le altre spese e gli altri componenti negativi (diversi dagli interessi passivi di cui sopra) sostenuti relativamente agli immobili-patrimonio – compresi gli interessi passivi di funzionamento – continuano ad essere integralmente indeducibili ai sensi dell'art. 90, comma 2 del Tuir. Ne consegue che rimangono integralmente indeducibili ai sensi di tale ultima disposizione gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti, ad esempio, a fronte di interventi di manutenzione straordinaria".*

### **Compensi spettanti agli amministratori**

L'art.95, co.5 Tuir, prevede che i compensi spettanti agli amministratori siano deducibili nell'esercizio in cui sono erogati. Pertanto, qualora detti importi siano stati imputati a Conto economico, ma non siano stati materialmente corrisposti nel 2010, occorrerà effettuare una variazione in aumento per il corrispondente importo nel rigo **RF15**.

**RF15** Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)

,00

Per i compensi, corrisposti nel 2010, ma imputati a Conto economico nel bilancio dell'esercizio 2009 (o di quelli ancora precedenti), si dovrà effettuare invece una corrispondente variazione in diminuzione nel rigo **RF40**.

**RF40** Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)

,00

Ai compensi degli amministratori rientranti tra i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si applica il principio di cassa allargata<sup>3</sup>, per cui nel periodo d'imposta 2009 sono deducibili/imponibili le somme corrisposte/incassate entro il 12 gennaio 2010. Il principio di cassa allargata non è invece applicabile al lavoratore autonomo che svolge mansioni di amministratore rientranti nell'oggetto della propria attività, per cui la società potrà dedurre, in tal caso, soltanto quanto effettivamente pagato entro il 31 dicembre 2009.

### ⇒ Approfondimento: inerenza del compenso amministratore

Recentemente, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.18702 del 13 agosto 2010, ha affermato che:

*"il DPR 22 dicembre 1986, n.917, art.62 (ora art.95, N.d.A.), il quale esclude l'ammissibilità di deduzioni a titolo di compenso per il lavoro prestato o l'opera svolta dall'imprenditore,... non consente di dedurre dall'imponibile il compenso per il lavoro prestato e l'opera svolta dall'amministratore di società di capitali".*

La dottrina<sup>4</sup> che ha commentato la sentenza, ha correttamente messo in evidenza che l'assimilazione dell'amministratore di società di capitali all'imprenditore individuale è priva di razionalità e che non esiste alcuna norma che legittimi tale assimilazione. Inoltre, la piena deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori trova origine sia nel regime di derivazione del reddito imponibile dall'utile civilistico, non essendo prevista alcuna norma che sancisca l'ineducibilità di detti costi, sia nel disposto dello stesso art.62 del DPR n.917/86 allora vigente, applicabile anche alle società di capitale per effetto del disposto dell'art.89 dello stesso DPR, il quale, stabilendo la deducibilità per cassa invece che per competenza dei compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice (indirettamente, quindi, anche dei compensi spettanti agli amministratori delle società di capitali), espressamente ne prevedeva la deducibilità.

<sup>2</sup> Per un approfondimento si rinvia a D. Liburdi, "Regole di deducibilità degli interessi passivi per le società immobiliari", in La Circolare Tributaria n.32 del 10 agosto 2009, pag.14.

<sup>3</sup> Cfr. C.M. n.57/E/01.

<sup>4</sup> Cfr. T. Tassani, "La [in]deducibilità dei compensi agli amministratori secondo il recente orientamento della Corte di Cassazione: analisi critica", in La Circolare Tributaria n.39 dell'11 ottobre 2010, pag.25.

Sempre con specifico riferimento alla contestata interpretazione di cui sopra della Corte di Cassazione, si rileva anche che nella Interrogazione Parlamentare n. 5-03498 del 29 settembre 2010, è stato affermato che:

*“la deducibilità del compenso presuppone la sua inerenza all'attività d'impresa secondo il principio di cui all'art.109, co.5 del Tuir, inerenza che va valutata caso per caso in relazione alla specifica fattispecie considerata”.*

Con tale risposta parlamentare, richiamando il generico principio dell'inerenza quale unica condizione per la deducibilità, si è implicitamente negata la tesi della Suprema Corte.

Le critiche sopra espresse sono state successivamente accolte dalla Suprema Corte, la quale ha ribaltato la propria posizione interpretativa con la sentenza n.24957 del 10 dicembre 2010<sup>5</sup>. Come ultimo inciso, è necessario ricordare che la Suprema Corte, con la sentenza n.21933 del 29 agosto 2008, ha sancito che la determinazione dei compensi agli amministratori debba risultare da esplicita delibera assembleare e che tale delibera non possa considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio.

### **Spese per mezzi di trasporto indeducibili**

Gli autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa sono sottoposti ad alcune limitazioni di deducibilità dei costi afferenti sulla base delle regole previste dall'art.164 Tuir.

In particolare, per tali veicoli i limiti di deduzione risultano così articolati:

<b>veicoli aziendali</b>	<p>Per questa tipologia è prevista la deducibilità dei costi limitata al 40% (80% per agenti e rappresentanti di commercio) entro i seguenti limiti di costo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• acquisto: €18.075,99 (€25.822,84 per agenti e rappresentanti di commercio) per autovetture e autocaravan; €4.131,66 per motocicli; €2.065,83 per ciclomotori;</li><li>• <i>leasing</i>: il canone va proporzionato al costo fiscalmente riconosciuto (la durata del contratto di <i>leasing</i> deve inoltre essere almeno pari al periodo di ammortamento corrispondente all'applicazione dei coefficienti ministeriali);</li><li>• noleggio: €3.615,20 per autovetture e autocaravan; €774,09 per motocicli; €413,17 per ciclomotori;</li></ul>
<b>veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti</b>	<p>Per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, sulla base di idonea documentazione che ne accerti l'utilizzo, i costi sono deducibili nella misura del 90%.</p> <p>Per “maggior parte del periodo di imposta” si intende l'utilizzo per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo di imposta del datore di lavoro; non viene richiesto né l'utilizzo continuativo né l'utilizzo del veicolo da parte di un unico dipendente.</p> <p>Se quindi, ad esempio, un'autovettura è stata utilizzata dal 1° gennaio al 20 giugno dal dipendente A e dal 1° novembre al 31 dicembre dal dipendente B, il requisito della maggior parte del periodo di imposta deve ritenersi rispettato.</p>

Relativamente agli autoveicoli assegnati agli amministratori, si ricorda che la prassi amministrativa (C.M. n.1/07) prevede che l'assimilazione del trattamento fiscale dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata ai redditi di lavoro dipendente, riguarda

<sup>5</sup> Cfr. T. Tassani, “Ancora sulla deducibilità dei compensi agli amministratori: il revirement interpretativo della Corte di Cassazione” in La Circolare Tributaria n.7 del 14 febbraio 2011, pag.51.

le modalità di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette, ma non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge e, in particolare, non opera con riferimento alle disposizioni che regolano la deduzione dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Sulla base di tali affermazioni, la suddetta prassi ha precisato che, nel caso in cui un'autovettura sia concessa in uso promiscuo all'amministratore, l'ammontare del *fringe benefit* che concorre a formare il reddito dell'amministratore è deducibile per la società in base alle regole di cui all'art.95 del DPR n.917/86, fino a concorrenza delle spese sostenute dalla società medesima.

L'eventuale eccedenza delle spese sostenute dall'impresa rispetto al *fringe benefit*, potrà essere dedotta nei limiti imposti dall'art.164, co.1, lett. b), del Tuir (ad esempio, per le imprese diverse dagli agenti e rappresentanti di commercio nella misura del 40% e nei limiti di €18.075,99).

Per quanto riguarda i canoni di *leasing* relativi ad autovetture ad uso promiscuo va effettuata la sola variazione in aumento per il 60%, sia con riferimento alla quota capitale che alla quota interessi. Inoltre, si precisa che la quota interessi deducibile ai sensi dell'art.164, Tuir (40%), non dovrà essere considerata ai fini dell'applicazione dell'art.96, Tuir, posto che l'art.164, Tuir, come precisato dalla C.M. n.47/08, "costituisce una disciplina di carattere speciale dettata in relazione a tutti i costi ... sostenuti in relazione ai particolari cespiti in esso contemplati, ivi compresi gli interessi passivi".

### Esempio

Spese di manutenzione	€1.200	+
Carburanti e lubrificanti	€1.800	+
Assicurazione auto	€800	+
Tassa di proprietà	€200	=
<b>Totale</b>	<b>€4.000</b>	

Tali voci di spesa sono tutte fiscalmente deducibili solo in parte, per cui la quota indeducibile delle stesse (60%) andrà riportata come variazione in aumento nel rigo **RF19** (l'eventuale quota di ammortamento indeducibile va invece indicata nel rigo RF22).

€4.000 x 40%	=	€1.600	quota di spesa deducibile
€4.000 – €1.600	=	€2.400	quota di spesa indeducibile da riportare in RF19

<b>RF19</b> Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR	<b>2.400,00</b>
---	-----------------

### Svalutazioni, minusvalenze patrimoniali e sopravvenienze passive non deducibili

Per effetto degli artt.94 e 101 Tuir, le mere svalutazioni delle partecipazioni, sia immobilizzate sia iscritte nell'attivo circolante, non sono deducibili; se la svalutazione è imputata a Conto economico, occorrerà, pertanto, effettuare una variazione in aumento in sede di dichiarazione. In base al medesimo art.101 Tuir, poi, le minusvalenze sono deducibili se realizzate a seguito di:

- cessione a titolo oneroso di beni strumentali;
- risarcimento, anche in forma assicurativa, per il danneggiamento o la perdita di beni diversi da quelli che danno origine a ricavi;
- cessione a titolo oneroso di azienda, compreso il valore di avviamento.


Nel rigo **RF20, col.2**, devono essere, quindi, indicate:

- le svalutazioni delle partecipazioni non deducibili ai sensi degli artt. 94 e 101, TUIR;

- le minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 101, TUIR (comprese quelle derivanti da autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa);
- l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione delle predette disposizioni (comprese quelle derivanti da autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa);
- le minusvalenze realizzate, a norma dell'art.101 Tuir, su azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni che non possiedono i requisiti per la *Pex*, fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo, ai sensi dell'art.109, co.3-*bis* e 3-*ter* del Tuir (c.d. "*dividend washing*");
- le differenze negative tra ricavi e costi dei beni di cui all'art.85, co.1, lett. c) e d) (i.e. azioni, quote e strumenti assimilati che non costituiscono immobilizzazioni), cui si rendono applicabili le citate disposizioni sul *dividend washing*.

L'importo relativo alle suddette minusvalenze e differenze negative deve essere indicato anche in **col.1** del rigo **RF20**.

<b>RF20</b> Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili	<sup>1</sup>	,00	<sup>2</sup>	,00
<b>RF21</b> Minusvalenze relative a partecipazioni esenti				,00

 Non vanno, invece, indicate nel presente rigo le quote delle minusvalenze relative a partecipazioni esenti (*Pex*), le quali devono essere indicate nel successivo rigo **RF21**. Nel rigo **RF20**, **col.2**, vanno altresì indicate le minusvalenze di ammontare complessivo superiore a €5.000.000, derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle che possiedono i requisiti per la *Pex*, realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 25 settembre 2002, qualora il contribuente non abbia ottemperato all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate previsto dal provvedimento del 22 maggio 2003.

Devono essere, altresì, indicate nel presente rigo, le minusvalenze di ammontare superiore a €50.000, derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle che possiedono i requisiti per la *Pex*, realizzate a decorrere dal periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n.344/03, qualora il contribuente non abbia ottemperato all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate previsto dal provvedimento del 22 maggio 2003.

### **Minusvalenze relative a partecipazioni esenti**

In base all'art.101 Tuir sono integralmente indeducibili le minusvalenze da realizzo, se conseguenti alla cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione, di cui all'art.87, Tuir (*participation exemption*); le minusvalenze sono invece interamente deducibile se le partecipazioni non soddisfano i requisiti per l'esenzione.

Nel rigo RF21 vanno, quindi, indicate, se imputate a Conto economico:

- le minusvalenze realizzate relative alla cessione di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art.87, co.1 Tuir (*Pex*), possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione;
- le minusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari simili alle azioni di cui all'art.44 del Tuir e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, qualora sia previsto un apporto di capitale o misto, se sussistono i requisiti di esenzione di cui sopra;
- la differenza negativa imputata al Conto economico tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il



costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, avente i requisiti di esenzione di cui sopra.

### Esempio

La società Gamma Srl ha ceduto nel 2010 una partecipazione detenuta nella società Delta Srl, realizzando una minusvalenza di €110.000. La partecipazione aveva tutti i requisiti previsti dall'art.87 del Tuir e di conseguenza Beta nella propria dichiarazione rileva una variazione in aumento pari all'ammontare della minusvalenze realizzata.

RF21 Minusvalenze relative a partecipazioni esenti

110.000,00

**EUROCONFERENCE**  
EDITORE



**OFFERTA SPECIALE: UNICO E DICHIARAZIONE IRAP 2011**

<p><b>UNICO 2011 SOCIETÀ DI CAPITALI</b></p>  <p><b>AUTORI:</b> Vari</p> <p><b>EDIZIONE:</b> Aprile 2011</p> <p><b>PREZZO: € 28,00</b> (IVA comp.)</p>	<p><b>UNICO 2011 SOCIETÀ DI PERSONE</b></p>  <p><b>AUTORI:</b> Vari</p> <p><b>EDIZIONE:</b> Aprile 2011</p> <p><b>PREZZO: € 28,00</b> (IVA comp.)</p>
<p><b>UNICO 2011 PERSONE FISICHE</b></p>  <p><b>AUTORI:</b> Vari</p> <p><b>EDIZIONE:</b> Aprile 2011</p> <p><b>PREZZO: € 35,00</b> (IVA comp.)</p>	<p><b>GUIDA ALLA DICHIARAZIONE IRAP 2011</b></p>  <p><b>AUTORI:</b> Vari</p> <p><b>EDIZIONE:</b> Aprile 2011</p> <p><b>PREZZO: € 28,00</b> (IVA comp.)</p>

**OFFERTA SPECIALE UNICO E DICHIARAZIONE IRAP 2011**

**€ 100,00** (IVA comp.) anziché ~~€ 119,00~~ (IVA comp.)

Ulteriore sconto del 20% per i possessori della tessera *Privilege* CLUB 



[COLLEGATI AL SITO](#)

[!\[\]\(6bf0a13d8222ba68a94c770468f7f77e\_img.jpg\) ACQUISTA I TESTI](#)



## **La determinazione degli interessi passivi dal reddito di impresa e la compilazione in Unico**

### **Premessa**

L'articolo 96, co.1, primo periodo, del Tuir stabilisce che gli interessi passivi ed oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi dell'art.110, co.1, lett. a), del Tuir, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi finanziari. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo della gestione caratteristica (ROL), determinato secondo le risultanze del Conto economico civilistico di cui all'art.2425 c.c., ovvero come differenza tra il valore ed i costi della produzione, senza, però, considerare i canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali, nonché le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali.

La parte di interessi passivi che dovesse, eventualmente, residuare – rispetto al predetto *plafond* – è fiscalmente irrilevante nel periodo d'imposta di competenza, ma comunque riportabile nel successivo e, quindi, deducibile, fermo restando il vincolo del 30% del ROL: in altri termini, tale quota di interessi passivi è riconosciuta, ai fini Ires, nell'anno in cui non determina, congiuntamente agli oneri finanziari di competenza dell'esercizio, il superamento della citata soglia.

La determinazione degli interessi passivi deducibili dal reddito d'impresa deve, infine, essere rappresentata nell'apposito prospetto del quadro RF del Modello Unico 2011– Società di Capitali, la cui compilazione è influenzata da due nuovi effetti normativi:

- la cessazione del regime della franchigia di ulteriore integrale deducibilità (€10.000,00 nel 2008, ed €5.000,00 nel 2009),
- la riportabilità dell'eventuale eccedenza del 30% di ROL inutilizzato, purché siano stati dedotti tutti gli interessi passivi.

È, inoltre, variato l'ordine di distribuzione di alcune colonne all'interno del rigo RF118, con riferimento agli oneri finanziari pregressi, agli interessi attivi ed all'individuazione di quelli passivi integralmente deducibili.

### **Interessi passivi esclusi dal regime di limitazione della deducibilità**

L'articolo 96 del Tuir, come anticipato, non trova, tuttavia, applicazione nei confronti degli oneri finanziari ricompresi nel costo fiscale dei beni, ai sensi dell'art.110, co.1, lett. b), del Tuir, ovvero di quelli materiali ed immateriali strumentali all'esercizio dell'impresa, nonché quelli costituenti immobili-merce, alla cui produzione è diretta l'attività aziendale, purché maturati su prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione (C.M. n.47/E/08, par.5.4).

Nel caso degli immobili-patrimonio, ovvero non strumentali, né costituenti oggetto dell'attività dell'impresa, sono integralmente indeducibili gli oneri finanziari di funzionamento (art.90, co.2, del Tuir): diversamente, sono soggetti alla disciplina di cui all'art.96 del Tuir gli interessi passivi sostenuti per l'acquisizione (art.1, co.35, L. n.244/07) o la costruzione di tali fabbricati civili (C.M. n.19/E/09, par.2.2.5).

La medesima esclusione, dal regime di limitazione della deducibilità, opera, tra l'altro, nei confronti di alcune specifiche tipologie di oneri finanziari:

- derivanti da debiti commerciali, compresi quelli espliciti (C.M. n. 38/E/10, par.1.1);

- relativi a finanziamenti di operazioni di costruzione, acquisto o *leasing*, garantiti da ipoteca su fabbricati, destinati – anche soltanto potenzialmente – alla locazione (C.M. n.37/E/09, par.2): l'esonero esplica i propri effetti esclusivamente a beneficio delle società immobiliari di gestione, società il cui patrimonio – a valori correnti – è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli merce, e da quelli strumentali all'esercizio dell'impresa (R.M. n.323/E/07);
- maturati nell'ambito di un finanziamento di automezzi, essendo già soggetti alle disposizioni speciali di cui all'art.164 del Tuir (C.M. n.47/E/08, par.5.3);
- imputati, in ossequio ai corretti principi contabili (OIC n.13, par.D.III.m, e n.23, par.L.II), ad incremento del costo delle rimanenze finali di beni e servizi (risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.3/DPF/08).

Tali interessi passivi assumono autonoma rilevanza fiscale, risultando dunque sottratti dal regime di limitazione della deducibilità.

### La determinazione degli interessi passivi deducibili

L'applicazione della disciplina sin qui illustrata presuppone, ai fini dell'individuazione della quota fiscalmente rilevante, l'adozione di una specifica procedura:

- 1) accertamento degli interessi passivi ed oneri assimilati;
- 2) identificazione degli oneri finanziari esclusi dall'applicazione dell'art.96 del Tuir;
- 3) quantificazione degli interessi passivi soggetti alla disposizione, come differenza tra l'ammontare complessivo di cui al punto 1) e quello risultante dallo *step* 2);
- 4) calcolo degli interessi attivi rilevanti, costituenti l'importo massimo di deducibilità integrale degli interessi passivi di cui al precedente punto 3);
- 5) determinazione del ROL, il cui 30% costituisce l'ulteriore quota deducibile degli interessi passivi del punto 3) eccedenti quelli attivi dello *step* 4): l'eventuale importo che dovesse residuare è, in ogni caso, riportabile nei successivi periodi d'imposta.

#### Esempio 1

##### Determinazione degli interessi passivi rilevanti

Natura dell'onere finanziario	Importo bilancio	Importo indeducibile	Importo deducibile	Importo soggetto all'art.96 del Tuir
conti correnti passivi	80.000,00		80.000,00	80.000,00
credito bancario <sup>6</sup>	200.000,00		200.000,00	160.000,00
acquisto autocarri	40.000,00		40.000,00	
acquisto autovetture	50.000,00	30.000,00	20.000,00	
<i>leasing</i> di altri beni	140.000,00		140.000,00	140.000,00
immobili-patrimonio	115.000,00	15.000,00 (funzionamento)	100.000,00 (acquisto)	100.000,00 (acquisto)
servizi bancari	25.000,00		25.000,00	
<b>TOTALE</b>	<b>650.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>480.000,00</b>

Conseguentemente, gli oneri finanziari imputati a Conto economico (€650.000,00) sono soggetti a discipline differenti:

<sup>6</sup> Si ipotizza che gli oneri derivanti dai finanziamenti includano interessi passivi capitalizzabili ad incremento del costo dei beni, in misura pari ad euro 40.000,00.

- definitiva indeducibilità: €45.000,00 (interessi di funzionamento degli immobili-patrimonio ed il 60% di quelli relativi al finanziamento dell'acquisto delle autovetture ad uso promiscuo);
- rilevanza fiscale, in quanto compresi nel costo dei beni, ma esclusi dall'applicazione dell'art.96 del Tuir: €40.000,00 (oneri finanziari capitalizzati);
- deducibilità in base alle disposizioni speciali sui veicoli di cui all'art.164 del Tuir: €60.000,00;
- integrale deducibilità, poiché rappresentanti costi per servizi, e non interessi passivi: €25.000,00 (oneri bancari);
- rientranti nell'ambito di operatività del regime di limitazione della deducibilità, di cui una parte costituente, senza condizioni, un componente negativo del reddito d'impresa, nel limite degli interessi attivi e proventi assimilati: €480.000,00.

### Gli interessi passivi nella dichiarazione dei redditi delle società di capitali

A seguito del completamento di tali fasi preliminari, il contribuente Ires è in grado di esporre gli oneri finanziari nell'apposito prospetto del quadro RF del Modello Unico 2011, provvedendo, poi, eventualmente a compilare il rigo RF16, nell'eventualità di interessi passivi di competenza indeducibili, ovvero il rigo RF54, codice "13", qualora vi sia un ROL capiente per la deduzione di oneri finanziari pregressi riportati.

Nel caso di partecipazione al consolidato fiscale nazionale, deve, inoltre, predisporre la sezione VIII del quadro GN. Analoga modalità è altresì prevista nel caso in cui l'impresa sia interessata da un'operazione straordinaria (sezione VIII del quadro GC) in tal caso devono essere compilati anche i righe RV31, RV32, RV64 e RV65.

### Esempio 2

#### Utilizzo degli interessi passivi indeducibili riportati

- Interessi passivi 2010: €40.000,00.
- Interessi passivi indeducibili 2009: €25.000,00.
- Interessi attivi: €10.000,00.
- Risultato operativo lordo della gestione caratteristica: €180.000,00.

Prospetto	Interessi passivi deducibili	Consolidato			IRES		RHT
		1	2	3	1	2	3
RF118		40.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00		55.000,00
RF119	Risultato operativo lordo				180.000,00		54.000,00
RF120	Eccedenza di ROL riportabile						
RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili						1.000,00
				(di cui 1		2	3

Nel rigo RF118, sono stati riportati l'ammontare degli interessi passivi del periodo d'imposta (colonna 1) e quelli pregressi (colonna 2), nonché l'importo degli interessi attivi, compresi quelli impliciti di natura commerciale e quelli virtuali relativi a rapporti con la Pubblica Amministrazione (colonna 3). Gli interessi attivi in parola (€10.000,00) sono, poi, stati posti a confronto con la sommatoria dei predetti oneri finanziari (€65.000,00): il minore dei due importi (€10.000,00) rappresenta la quota di interessi integralmente deducibili. La differenza (€55.000,00) è stata, invece, assoggettata al test del 30% del ROL, pari ad €54.000,00 che identifica, quindi, il limite massimo di rilevanza fiscale nel 2010 (rigo RF119, colonna 2): con l'effetto che residuano ancora interessi passivi indeducibili per €1.000,00 riportabili nel periodo d'imposta 2011 (rigo RF121). In altri termini, nel reddito d'impresa è stato possibile includere anche, quale componente negativo, la quota di €24.000,00 degli interessi passivi indeducibili nel 2009, e riportati nel







### Cedolare secca: istruzioni per l'uso

#### Introduzione


La cedolare secca sulle locazioni abitative è adesso operativa a tutti gli effetti.

La disciplina normativa contenuta nell'art.3 del D.Lgs. n.23 del 14 marzo 2011 è entrata infatti in vigore il 7 aprile scorso e nello stesso giorno il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato il [provvedimento attuativo](#) recante modalità dell'opzione e regole di versamento della nuova imposta sostitutiva.

Attraverso un [comunicato stampa](#) diffuso il 6 aprile scorso, le Entrate hanno inoltre disposto una finestra temporale, dal 7 aprile al 6 giugno 2011, per registrare o rinnovare i contratti di locazione ad uso abitativo suscettibili di opzione per la cedolare secca concedendo così ai proprietari più tempo per valutare la convenienza o meno dell'opzione. Al momento, l'ultimo tassello mancante è rappresentato unicamente dall'istituzione dei codici tributo necessari per i versamenti degli acconti della nuova imposta sostitutiva dovuti per l'anno 2011 nella misura dell'85% della stessa.

Scopo del presente lavoro è quindi quello di riepilogare brevemente i passaggi da compiere, a seconda della particolare situazione in cui si trova il contratto di locazione, per esercitare validamente l'opzione per la nuova imposta sostitutiva sui contratti di locazione ad uso abitativo.

Tale adempimenti possono essere schematizzati, anche cronologicamente, come segue:



#### Calcoli di convenienza

È ovvio che prima di esercitare l'opzione per la cedolare secca, il contribuente deve verificare la convenienza, non soltanto sulle imposte dirette, di tale scelta<sup>7</sup>.

Di seguito proponiamo due esempi:

- 1 → il primo relativo ad un contratto di locazione a canone libero – aliquota della cedolare 21%;
- 2 → e l'altro ad un contratto a canone concordato, stipulato in un comune ad alta tensione abitativa, per il quale l'aliquota della nuova imposta sostitutiva è invece pari al 19%.

In entrambi i casi si è ipotizzato un gravame delle addizionali Irpef comunali e regionali pari all'1,5% ed una rivalutazione annuale del contratto in riferimento all'indice Istat pari anch'essa all'1,5%.

<sup>7</sup> Per una più approfondita disamina dei calcoli di convenienza si rinvia al contributo dell'Autore nel n.11/11 di questa rivista, pag.11 e ss..

1 - LOCAZIONE A REGIME LIBERO - Affitto €10.000 altri redditi €60.000			
Regime ordinario		Cedolare secca	
Irpef dovuta*	€ 3.485,00	Imposta sostitutiva (21%)	€ 2.100,00
Addizionali (1,5%)	€ 150,00	Rinuncia Istat (1,5%)	€ 150,00
Registro (1%)	€ 100,00		
Agg.mento Istat (1,5%)	-€ 150,00		
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>€3.585,00</b>	<b>TOTALE COSTO</b>	<b>€2.250,00</b>

\*ad aliquota marginale Irpef del 41%

2 - LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO - Affitto €20.000 altri redditi €60.000			
Regime ordinario		Cedolare secca	
Irpef dovuta*	€ 4.879,00	Imposta sostitutiva (19%)	€ 3.800,00
Addizionali (1,5%)	€ 300,00	Rinuncia Istat (1,5%)	€ 300,00
Registro (1%)	€ 200,00		
Agg.mento Istat (1,5%)	-€ 300,00		
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>€5.079,00</b>	<b>TOTALE COSTO</b>	<b>€4.100,00</b>

\*Ad aliquota marginale Irpef del 41%

### Primo adempimento: la comunicazione al conduttore

Secondo il co.11 dell'art.3 del D.Lgs. n.23/11 l'opzione per la cedolare secca non ha effetto se il locatore non ha dato "preventiva" comunicazione al conduttore, con lettera raccomandata, sia della volontà di esercitare detta opzione sia, soprattutto, di rinunciare alla facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo esso sia dovuto.

Il provvedimento direttoriale del 7 aprile non ha dato indicazioni in ordine alla natura preventiva di detta comunicazione, limitandosi semplicemente a richiamarne la necessità ai fini della validità dell'opzione.

Per evitare il rischio dell'invalidità della scelta del nuovo regime ad imposta sostitutiva è quindi buona norma procedere all'invio della raccomandata al conduttore come primo adempimento.

La comunicazione da inviare al conduttore potrebbe assumere il seguente tenore:



[Preleva il documento](#)

Mitt. Sig.  
**Mario Bianchi** (*locatore*)

Spett.le Sig.  
**Paolo Verdi** (*conduttore*)

Raccomandata

**Oggetto: contratto di locazione del \_\_\_\_\_ - opzione per la c.d. "cedolare secca"**

Con la presente nella mia qualità di locatore dell'immobile sito in \_\_\_\_\_ da Lei utilizzato in virtù del contratto di locazione ad uso abitativo, registrato in data ..., di cui all'oggetto della presente sono a comunicarLe, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 11, del D.Lgs. n.23/2011, quanto segue:



- con decorrenza dal 1° gennaio 2011 il sottoscritto intende esercitare l'opzione per la tassazione ad imposta sostitutiva del canone di locazione;
- per effetto di tale opzione non si renderà più dovuta l'imposta annuale di registro sul contratto stesso;
- la suddetta opzione comporta altresì la rinuncia da parte del sottoscritto, per tutto il periodo di validità dell'opzione stessa, alla richiesta dell'aggiornamento del canone prevista contrattualmente.

La presente comunicazione vale fino alla scadenza temporale prevista contrattualmente, salvo revoca che sarà mia cura comunicarle in tempo utile.

Distinti saluti.

Lì

f.to Il locatore  
*Mario Bianchi*

### **Secondo adempimento: l'opzione al Fisco**


L'opzione per la cedolare avrà una durata pluriennale con possibilità di revoca di anno in anno. Il provvedimento direttoriale ha, infatti, previsto questa validità dell'opzione e diverse modalità di esercizio della stessa a seconda del momento in cui si trova il contratto di locazione (prima registrazione, rinnovo, risoluzione, etc.). Possibile anche un'opzione parziale relativa cioè soltanto ad alcune unità abitative ricomprese nel contratto. Nell'ipotesi di pluralità di locatori ognuno di essi potrà optare per la cedolare secca e la mancata opzione di uno non coinvolgerà gli altri.

### **Durata e modalità di esercizio dell'opzione**

L'opzione per la nuova cedolare secca può essere esercitata liberamente dal locatore per ogni unità immobiliare locata ad uso abitativo e relative pertinenze. L'opzione, si legge nel provvedimento, vincola il locatore all'applicazione del regime ad imposta sostitutiva per tutta la durata del contratto o della proroga o del residuo periodo di validità dello stesso. Il locatore ha comunque la possibilità di revocare l'opzione esercitata in ciascuna annualità contrattuale successiva.

Le modalità con le quali il locatore esercita la suddetta opzione variano a seconda del "momento contrattuale" in cui la stessa è esercitata.

In relazione all'esercizio dell'opzione avremo quindi le seguenti situazioni:



Oltre a queste tipologie classiche, il provvedimento direttoriale introduce anche una disciplina transitoria valevole per l'anno 2011, il primo anno di applicazione della nuova imposta sostitutiva.

Vediamo brevemente le modalità di opzione per la cedolare secca in ognuna delle suddette situazioni.

## In sede di registrazione del contratto

Se l'opzione viene esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione occorrerà utilizzare il nuovo [modello Siria](#) per la registrazione telematica dei contratti di locazione approvato in allegato tramite il provvedimento in commento.

Per analogia con quanto stabilito in ordine alla facoltà di revoca dell'opzione, il provvedimento stabilisce, inoltre, che la mancata opzione in sede di registrazione del contratto non impedisce la possibilità di optare per la cedolare nelle annualità successive. Il nuovo modello Siria si compone di due pagine:

- 1) nella prima sono indicati i dati dei locatori e dei conduttori (massimo tre per ciascuna tipologia);
- 2) nella seconda si devono indicare i dati catastali dell'unità abitativa e relative pertinenze locate assieme ad essa (massimo tre).

Quando non è possibile utilizzare il nuovo modello telematico Siria (ad esempio numero di locatori superiori a tre), la scelta della cedolare secca dovrà essere effettuata registrando il contratto di locazione con il modello cartaceo 69, anch'esso oggetto di modifiche.

Nelle tre sezioni riferite ai dati dei locatori è riportato l'apposito spazio per l'opzione che ciascuno di essi può esercitare per la tassazione con la cedolare secca.

L'opzione si esercita da parte di ciascun locatore comproprietario o contitolare di altro diritto reale (usufrutto, abitazione, etc), sottoscrivendo l'apposito spazio previsto nel modello come indicato nell'esempio:

**DATI DEL LOCATORE**

FIRMATARIO DELLA DENUNCIA

L1

Codice fiscale \_\_\_\_\_


Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_ Sesso (M/F) \_\_\_\_\_ Comune (o Stato estero) di nascita \_\_\_\_\_ Provincia (sigla) \_\_\_\_\_

giorno mese anno

Il sottoscritto dichiara la finalità abitativa della locazione degli immobili sotto indicati e dichiara di optare per il regime della cedolare secca alle condizioni previste dall'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

FIRMA \_\_\_\_\_



## Opzione in caso di proroga o risoluzione del contratto


Se il contratto di locazione è invece già registrato, l'opzione può essere esercitata entro il termine di versamento dell'imposta di registro relativa alle annualità successive alla prima, mediante il nuovo modello 69 approvato anch'esso con il provvedimento direttoriale sopra ricordato.

Stesse considerazioni valgono nel caso in cui il contratto sia oggetto di risoluzione.

Nel nuovo modello 69 l'opzione per la tassazione del canone di locazione con la nuova imposta sostitutiva deve essere esercitata nel quadro F del modello per ogni immobile del quale sono elencati gli ulteriori dati.

Ecco come si presenta il modello e come può essere esercitata l'opzione da parte del locatore.

QUADRO F ULTERIORI DATI DEGLI IMMOBILI									
N. ORD. NEGOZIO 7202	IMMOBILE					LOCATORE			
	N. ord. imm.	Categoria	Usi abit.	Rendita catastale	Can. conc.	Num. ord. sog.	% Possesso	Opzione ced.	



### Opzione per i contratti per i quali non sussiste obbligo di registrazione

Se per il contratto di locazione non vi è invece obbligo di registrazione, l'opzione per la cedolare secca può essere validamente esercitata dal locatore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale l'opzione esercita la sua validità. In altri termini, se il locatore intende assoggettare alla cedolare secca l'affitto riscosso nel 2011 dovrà effettuare tale opzione nella dichiarazione dei redditi da presentarsi nell'anno 2012. È da ritenere che per questo tipo di opzione in dichiarazione verrà utilizzata un'apposita colonna del quadro RB di Unico o B del modello 730 sulla falsariga di quanto introdotto quest'anno per l'opzione per la cedolare secca dell'Aquila.

Dovrebbe quindi esservi uno spazio apposito nel quadro dei redditi dei fabbricati nel quale optare per la nuova tassazione sostitutiva come avviene quest'anno:

	Rendita catastale	Utilizzo	Possesso	Canone di locazione	Casi	Continua-	Imponibile	Cedolare	Codice	ICI dovuta
	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
RB1		,00			,00			X		,00

### Disciplina transitoria dell'opzione per l'anno 2011

Tutti i contratti relativi ad immobili locati ad uso abitativo registrati, prorogati o risolti nel corso dell'anno 2011, possono essere oggetto di opzione per il nuovo regime di tassazione sostitutiva tramite la cedolare secca.

Tenuto conto dell'entrata in vigore della nuova normativa che ha istituito l'imposta sostitutiva sulle locazioni ad uso abitativo, le modalità di opzione variano sulla base del seguente spartiacque temporale:

#### Contratti scaduti, registrati o risolti

entro il 7 aprile 2011;

a partire dal 7 aprile 2011.

Per i contratti relativi al primo periodo temporale l'opzione dovrà necessariamente essere esercitata dal locatore nella dichiarazione dei redditi (modello Unico - 730) da presentare nell'anno 2012. Il provvedimento direttoriale del 7 aprile precisa inoltre che le imposte di registro e di bollo versate a seguito della registrazione, del rinnovo o della risoluzione del contratto dal 1/01/11 al 7/04/11 non potranno formare oggetto di rimborso.

Per i contratti da registrare, rinnovare o risolvere dopo il 7 aprile 2011, l'opzione per la cedolare secca deve essere esercitata necessariamente in sede di registrazione o rinnovo tramite la nuova modulistica approvata con il citato provvedimento direttoriale. Per dare più tempo ai locatori di riflettere sulla possibilità dell'opzione per la cedolare secca il provvedimento del 7 aprile, recependo i contenuti del comunicato stampa del giorno precedente, ha disposto che per i contratti, i cui termini di registrazione o risoluzione scadono tra il 7 aprile ed il 6 giugno 2011, la registrazione e la relativa eventuale opzione può essere validamente effettuata entro tale ultimo termine.

### Terzo adempimento: il versamento dell'acconto dovuto per il 2011

Il provvedimento direttoriale del 7 aprile scorso ha disciplinato anche le modalità ed i termini di versamento dell'acconto della cedolare secca dovuto per l'anno 2011. L'acconto per tale annualità è fissato dalla norma nella misura dell'85% dell'imposta sostitutiva dovuta. I termini di versamento sono:

- ➔ entro il 30 novembre se l'importo complessivo non supera € 257,52;
- ➔ in due rate con gli stessi termini e modalità previste per l'Irpef ossia il 40% al 16 giugno e il restante 60% al 30 novembre con possibilità di rateazione della prima rata.

Se il contratto da assoggettare a cedolare secca ha decorrenza successiva al 31 maggio 2011, l'acconto dell'85% sarà versato in unica soluzione entro il 30 novembre 2011.

Se il contratto ha invece una decorrenza successiva al 31 ottobre 2011, il versamento in acconto per tale anno non risulta invece dovuto.

Per quanto attiene ai codici tributo necessari per effettuare i versamenti dell'acconto occorrerà attendere la loro istituzione tramite apposita risoluzione ministeriale.

Per comprendere meglio come funziona il versamento in acconto della cedolare secca prendiamo, ad esempio, due dei contratti di locazione per i quali si è deciso di optare per la nuova tassazione sostitutiva.

#### **Ipotesi 1**

**Contratto a regime libero registrato il 15/02/11, canone mensile €1.000,00, con decorrenza dal 1° febbraio 2011**

In questa situazione il locatore potrà avvalersi della cedolare secca anche per i canoni riscossi nel 2011 e l'opzione dovrà essere esercitata nel modello Unico 2012 o 730/2012. Poiché la decorrenza contrattuale è anteriore al 31 maggio 2011 l'acconto dovuto per l'anno 2011 in misura pari all'85% del canone annuale dovrà essere versato in due soluzioni di cui la prima pari al 40% entro il 16 giugno 2011 (o 18 luglio con maggiorazione dello 0,40%) e la seconda in misura pari al 60% del dovuto entro il 30 novembre 2011.

⇒ Calcolo dell'acconto 2011:

Canoni di competenza 1.000,00 x 11 (febbraio-dicembre) x 21% = 2.310

Acconto 2011 = importo cedolare secca 2011 x 85% = 2.310 x 85% = 1.963,50

di cui:

1° rata pari al 40% = 785,40

2° rata pari al 60% = 1.178,10

#### **Ipotesi 2**

**Contratto a canone concordato registrato il 15 luglio 2011 canone mensile 1.000 euro decorrenza 1° luglio 2011**

In questo secondo caso il locatore opererà per la tassazione con la cedolare secca in sede di registrazione del contratto attraverso il nuovo modello Siria.

In questo caso però poiché la decorrenza contrattuale è posteriore al 31 maggio 2011 si renderà dovuto l'acconto per la cedolare secca 2011 solo alla scadenza del 30 novembre in unica soluzione.

⇒ Calcolo dell'acconto 2011:

Canoni di competenza 1.000 x 6 (luglio-dicembre) x 19% = 1.140

Acconto 2011 = importo cedolare secca 2011 x 85% = 1.140 x 85% = 969,00.

Da versare in unica rata di € 969,00 entro il 30 novembre 2011.

#### **Quarto adempimento: la riduzione degli acconti Irpef 2011**

Uno degli aspetti più problematici da affrontare una volta deciso di passare uno o più contratti di locazione al regime della cedolare secca è quello relativo alla riduzione in via previsionale degli acconti Irpef dovuti per l'anno 2011.


È ovvio che, venendo a mancare nel regime ordinario il reddito da locazione relativo ai contratti assoggettati a cedolare, il carico Irpef del 2011 dovrebbe ridursi di conseguenza.

In questo senso, la autoriduzione degli acconti Irpef 2011 sarebbe senz'altro giustificabile.

Il rischio però è che, per ragioni magari diverse dal reddito da locazione, la base imponibile Irpef 2011 risulti comunque maggiore del previsto evidenziando così un errore nella gestione previsionale degli acconti.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui oltre al reddito da locazione il contribuente possieda redditi d'impresa o di lavoro autonomo la cui entità risulta influenzata da fattori difficilmente prevedibili con largo anticipo.

Anche in queste situazioni non esistono formule valide in assoluto.

 La riduzione su base previsionale degli acconti Irpef dovrà essere attentamente valutata sia dal contribuente che dal suo consulente onde evitare i rischi fiscali ad essa riconducibili (sanzioni sui minori acconti versati rispetto a quelli dovuti su base storica).

### **Ulteriori considerazioni – rimborso imposte registro e bollo pagate nel 2011**

Dalle disposizioni contenute nel provvedimento direttoriale si evince che per i contratti registrati, rinnovati o risolti nel periodo 1/01/11 - 6/04/11 per i quali si decide di optare per la nuova tassazione sostitutiva non sarà possibile richiedere il rimborso delle imposte di registro e di bollo pagate.

Si tratta di una posizione rigida e non condivisibile. È vero che lo stesso art.3 del decreto sul Federalismo municipale recita espressamente che *“l'avvento della cedolare secca non costituisce motivo di rimborso di imposte (registro e bollo) già pagate”*, ma ovviamente il riferimento del Legislatore è alle ipotesi di pagamento in unica soluzione per tutta la durata contrattuale dell'imposta di registro al momento della registrazione del contratto. Il caso disciplinato nel provvedimento direttoriale è invece di tutt'altro tenore e riguarda contratti per i quali i contribuenti sono stati costretti a pagare l'imposta di registro nonostante la cedolare secca retroagisse i suoi effetti già dal 1° gennaio 2011.

Si tratta di una presa di posizione che va oltre il contenuto della norma e che pertanto è criticabile e suscettibile di contestazione.

I contribuenti dovranno quindi valutare l'opportunità di richiedere il rimborso delle imposte indirette pagate all'atto della registrazione, risoluzione o proroga nel periodo immediatamente precedente all'entrata in vigore della cedolare secca.




## ***Gli errori da evitare nell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio***

Le modalità organizzative, con cui oggi i professionisti danno esecuzione agli adempimenti antiriciclaggio, dovranno necessariamente essere sempre più complete per contenere i rischi legati a comportamenti non conformi rispetto alla disciplina vigente e questo anche perché sono diffuse le situazioni in cui vengono commessi errori anche banali. Infatti, il professionista spesso incorre in errori che riguardano, tra l'altro, l'adeguata verifica, l'identificazione, la tenuta della documentazione antiriciclaggio e la registrazione delle operazioni nell'archivio unico<sup>8</sup>.

### **Errori nella registrazione delle operazioni**

Sotto un primo profilo il professionista deve tenere in debito conto dei ristretti **tempi di registrazione**, atteso che ai sensi dell'art.57, co.3, del D.Lgs. n.231/07 la mancata adozione delle modalità di registrazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €5.000 ad €50.000.



Invero, le registrazioni negli archivi antiriciclaggio in casi abbastanza diffusi avvengono in ritardo rispetto alla data di accettazione del mandato professionale. In merito va rilevato che le registrazioni devono avvenire in un arco temporale molto contenuto, laddove il co.1-*bis* dell'art.38 del decreto prevede che le implementazioni dell'archivio antiriciclaggio vadano effettuate entro i 30 giorni successivi:

- all'accettazione dell'incarico professionale;
- all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni;
- o al termine della prestazione professionale.

Sul punto, i rappresentanti del Mef, nelle risposte ai quesiti fornite il 20 maggio 2010 nella teleconferenza sull'antiriciclaggio, hanno precisato che

la disposizione contenuta nel co.1-*bis* dell'art.38 è tassativa, nel senso che il professionista deve provvedere, entro 30 giorni, dal verificarsi di una delle situazioni indicate nel comma.

La registrazione deve, infatti, essere tempestiva e la previsione del co.1-*bis* dell'art.38 ha appunto precisato con maggiore chiarezza il termine e la circostanza a decorrere dalla quale hanno inizio i 30 giorni. Pertanto, nel caso di assunzione da parte di un professionista di un incarico professionale (consistente, ad esempio, nella tenuta della contabilità), i 30 giorni decorrono dall'accettazione dell'incarico.


Sotto un ulteriore profilo, i professionisti dovranno ricordarsi poi che qualora un cliente già identificato richieda una nuova prestazione (non ricompresa in quella già in atto) sarà

<sup>8</sup> Si veda dell'Autore, "Gli adempimenti antiriciclaggio dello studio professionale in vista delle verifiche della Guardia di Finanza", in La Circolare Tributaria n.15 dell'11 aprile 2011.

necessario procedere ad un'ulteriore verifica del cliente e ad un'ulteriore implementazione delle registrazioni nell'archivio antiriciclaggio.

Accade spesso, infatti, che i professionisti effettuino solo la prima identificazione e registrazione per poi dimenticarsi del cliente, anche se richiede ulteriori prestazioni. Invero, i professionisti, per tutte le operazioni di importo pari o superiore ad €15.000, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono frazionate, hanno sempre l'onere di registrare rispettivamente:

- la data dell'operazione;
- la causale dell'operazione;
- l'importo dell'operazione;
- la tipologia dell'operazione;
- i mezzi di pagamento;
- i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione;
- i dati identificativi del soggetto per conto del quale eventualmente opera.



✎ Un ulteriore elemento da tener presente da parte dei professionisti è la cura nella tenuta del registro della clientela cartaceo, evitando errori e cancellature.

Ai professionisti infatti, in alternativa all'archivio formato e gestito con strumenti informatici, viene consentito di adempiere gli obblighi di registrazione mediante l'istituzione del registro della clientela. La norma indica anche vari requisiti formali del registro della clientela, il quale deve essere numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone.

Il registro, poi, deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni, mentre la documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni, sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

Tali prescrizioni per una corretta tenuta dell'archivio sono essenziali, in quanto un registro con molteplici errori e correzioni potrebbe essere considerato dagli organi di controllo come non istituito; la diretta conseguenza sarebbe l'applicazione della sanzione pecuniaria da €5.000 ad €50.000.

Del pari dovrà ricordarsi che le annotazioni nel registro cartaceo (come peraltro in quello informatico) dovranno essere in rigoroso ordine cronologico, senza invece essere inserite alla rinfusa, pena l'applicazione della citata sanzione da €5.000 ad €50.000.

### **Errori relativi all'identificazione del titolare effettivo**

Un ulteriore errore che viene spesso riscontrato negli studi professionali è la mancata effettuazione dell'identificazione del titolare effettivo. In realtà il titolare effettivo andrà sempre identificato laddove naturalmente ne sia riscontrabile la presenza.

Peraltro, ai sensi dell'art.19, l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo devono essere effettuate contestualmente all'identificazione del cliente:

il titolare effettivo deve quindi essere identificato nello stesso momento in cui viene identificato il cliente e proprio il cliente ha l'obbligo di fornire, in forma scritta e sotto la propria responsabilità (anche penale, ai sensi dell'art.55), tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali sia a conoscenza ai fini dell'identificazione del titolare effettivo.

Per le società è poi utile ricordare come l'allegato tecnico al D.Lgs. n.231/07 fornisce delle indicazioni importanti per l'identificazione del *beneficial owner*. Secondo la norma, il titolare effettivo si individua rispettivamente:

- nella persona fisica o nelle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al Capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a *standard* internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 % più uno di partecipazione al Capitale sociale;
- nella persona fisica o nelle persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

Ma a volte non è così semplice identificare il titolare effettivo e le possibilità di errore sono molteplici. Al riguardo, appaiono interessanti le indicazioni fornite dal Mef nelle risposte ai quesiti nel corso della teleconferenza del 20 maggio 2010.

#### IL CASO

Più precisamente è stato richiesto al Mef se, nel caso di società italiana controllata al 60% da una società di investimento di diritto lussemburghese, il professionista incaricato della tenuta della contabilità della controllata debba identificare oltre che gli amministratori della controllata anche quelli della società lussemburghese ma non anche i titolari effettivi della controllante (soci di riferimento della controllante).

Nel caso prospettato, per il Mef è necessario conoscere il titolare effettivo della società lussemburghese, così come individuato dall'art.1, co.2, dell'allegato tecnico al citato D.Lgs. n.231/07; nel caso in cui non si riesca ad individuare il titolare effettivo, per il Mef il professionista dovrà astenersi dalla prestazione professionale ovvero interromperla e valutare l'eventuale esistenza dei presupposti per effettuare una segnalazione di operazione sospetta. È comunque evidente che potrebbe realizzarsi la situazione in cui, pur analizzando l'intera catena di controllo, nessuno dei soci persone fisiche detenga una quota di partecipazione, diretta o indiretta, eccedente il 25% del Capitale sociale del cliente, con la conseguenza che non risulterebbe esserci un titolare effettivo. In tale caso, il professionista dovrà considerare anche l'esistenza di altri rapporti in base ai quali le persone fisiche esercitano il controllo sulla direzione del cliente<sup>9</sup>.


#### **Errori relativi alle diverse modalità di identificazione**

I professionisti procedono spesso agli adempimenti ordinari di adeguata verifica (identificazione del titolare effettivo, registrazione, richiesta di informazioni, controllo costante ecc.) quando ne potrebbero invece fare a meno perché sussistono obblighi semplificati.

<sup>9</sup> Per il Cndcec sono utili, ad esempio: patti parasociali; soci di riferimento in virtù di rapporti familiari tra i partecipanti al capitale sociale; persone fisiche che controllano la società che esercita attività di direzione e coordinamento sul cliente.



Non deve dimenticarsi, infatti, che:



Più precisamente, l'art.25 fissa la possibilità per il professionista di non eseguire l'adeguata verifica con modalità ordinarie (identificazione titolare effettivo, valutazione del rischio, registrazione, acquisizione di informazioni su natura e scopo della prestazione e controllo costante), se il cliente è:

- ➔ un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;
- ➔ un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- ➔ un ufficio della Pubblica Amministrazione;
- ➔ un'istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato;
- ➔ una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero una società o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria.

In ogni caso si deve tuttavia tener ben presente che:

anche qualora siano applicabili gli obblighi semplificati di cui all'art.25, il professionista dovrà sempre procedere comunque all'identificazione del cliente, alla verifica della sua identità ed alla verifica dell'esistenza del potere di rappresentanza.

### **Errori sul controllo costante del cliente**

Altra frequente negligenza riscontrabile negli adempimenti antiriciclaggio da parte dei professionisti è quella di non effettuare e documentare il controllo costante del cliente. Infatti, ai sensi dell'art.18, co.1, lett.d), del D.Lgs. n.231/07, è obbligo del professionista svolgere un controllo costante nel corso di tutta la prestazione professionale. Detto controllo deve essere attuato analizzando tutte le transazioni concluse durante la durata del rapporto e verificandone la compatibilità con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

Ecco perché sarebbe sempre opportuno che ogni professionista procedesse a:

- ➔ effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi indicati;
- ➔ programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente e che, per semplicità, per le prestazioni continuative, potrebbero essere collegate alla periodicità di fatturazione;
- ➔ istituire degli automatismi per l'aggiornamento dei dati ad esempio annotando:
  - ▶ la scadenza dei documenti di identificazione;
  - ▶ il termine per il rinnovo delle cariche sociali;
  - ▶ eventuali termini connessi a contratti od atti;

- ▶ altri elementi ritenuti utili dal professionista;
- prevedere e documentare eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità (entrata nella fascia di rischio alta);
- istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio;
- annotare e documentare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni.

### **Errori organizzativi e gestionali**

In ultima analisi giova altresì richiamare l'utilità per il professionista di preordinare uno specifico organigramma (con relativo mansionario) dello studio professionale ai fini antiriciclaggio.

Spesso, infatti, gli studi sono privi di organigrammi, di deleghe e di mansionari per un efficace attuazione degli obblighi antiriciclaggio. Ecco che appare perciò essenziale per i professionisti:

- predisporre e approvare un organigramma funzionale e un mansionario delle procedure da parte dei professionisti dello studio;
- diffondere l'organigramma e il relativo mansionario presso collaboratori e addetti;
- individuare il delegato all'identificazione/adequata verifica e quello responsabile per la registrazione dei dati in AUI. In questo ambito sarà opportuno predisporre singole deleghe per ogni funzione;
- pianificare un'eventuale attività esterna di *audit* sulle procedure antiriciclaggio a cura di un consulente esterno;
- prevedere appositi incontri/momenti formativi annuali (da documentare) sulla disciplina antiriciclaggio per tutti i professionisti/dipendenti/collaboratori dello studio.

Peraltro, ai fini degli adempimenti posti dal D.Lgs. n.231/07 sarà opportuno poi che il professionista non trascuri di integrare i nuovi mandati professionali e le lettere d'incarico tenendo conto:

- del trattamento dati *privacy* anche per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo (sarà necessario inviare/consegnare al cliente l'informativa e la richiesta di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt.13 e 23 D.Lgs. n.196/03, completa anche per la parte antiriciclaggio);
- della data di accettazione dell'incarico per i termini di registrazione.

Mandati e lettere di incarico dovranno essere poi verificati dal professionista per la congruità con le causali indicate nella parcella, nell'archivio antiriciclaggio e negli altri sistemi gestionali, questo al fine di contenere sia i rischi di contestazioni ai sensi del decreto antiriciclaggio, sia i rischi fiscali (attesa l'utilizzabilità nell'istruttoria tributaria delle registrazioni ex art.36, co.6, del D.Lgs. n.231/07).



## Check list sugli adempimenti antiriciclaggio del professionista

### ⇒ Notizie generali

**CLIENTE:**

Denominazione / Cognome –nome.....

Indirizzo..... P.Iva.....

**PROFESSIONISTA INCARICATO:**

.....

- Cliente già identificato in relazione a un precedente incarico professionale
- Nuova identificazione per variazione e/o cambiamento dei dati identificativi
- Nuovo Cliente

**Tipologia di adeguata verifica**

- Ordinaria

La prestazione rientra tra quelle di cui all'art.16 del D.Lgs. n.231/07

**SI DEVE:**

*Identificare il cliente; verificare il potere di rappresentanza; identificare il titolare effettivo; ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione; svolgere il controllo costante.*

- Semplificata

Il soggetto appartiene ad una delle categorie di cui all'art.25, commi 1 e 3, ovvero il prodotto è tra quelli indicati all'art. 25, comma 6.

**SI DEVE:** *Identificare il cliente; verificare il potere di rappresentanza*

**NON SI DEVE:** *Identificare il titolare effettivo; ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione; svolgere il controllo costante.*

- Rafforzata

In presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o quando il cliente non è fisicamente presente ovvero in caso di prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario

**SI DEVONO:** *Rafforzare gli obblighi ordinari; adottare misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi, effettuare il controllo continuo e rafforzato del cliente.*

#### ⇒ Identificazione del cliente

➤ **Legale rappresentante/delegato/procuratore di società/enti** che conferisce il mandato professionale. Vanno acquisiti/predisposti i seguenti documenti/informazioni:

- data d'identificazione
- fotocopia documento d'identità non scaduto della persona fisica

Ai sensi dell'art.3 dell'allegato tecnico "sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445 (*la carta di identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato*). Per l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d'età si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nati e concepiti, l'identificazione è effettuata nei confronti del rappresentante legale. L'identificazione può essere svolta anche da un pubblico ufficiale a ciò abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata; in quest'ultimo caso sono acquisiti e riportati nell'archivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela, gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato".

- fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale o della tessera sanitaria della persona fisica
- dichiarazione antiriciclaggio del cliente ex artt.18,19 e 21 del D.Lgs. n.231/07
- attestazione dei poteri di rappresentanza del soggetto che conferisce il mandato
- scheda per la verifica del nominativo rispetto agli elenchi antiterrorismo

➤ **Società/enti**. Vanno acquisiti/predisposti i seguenti documenti/informazioni:

- denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA della società/ente
- visura camerale aggiornata
- documentazione comprovante i poteri di rappresentanza del soggetto che conferisce l'incarico professionale (delibere, procure, ecc., se non già evidente nella visura camerale/certificato del Tribunale acquisito)
- la scheda di valutazione del rischio ex art.20 del D.Lgs. n.231/07
- scheda per la verifica del nominativo della società/ente rispetto agli elenchi antiterrorismo
- scheda per la verifica della sede della società/ente rispetto ai Paesi dell'emananda "black list" antiriciclaggio

#### ⇒ Identificazione del titolare effettivo

- data d'identificazione
- dichiarazione del legale rappresentante/procuratore
- estratti da pubblici registri
- estratti da elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque
- scheda per la verifica del nominativo rispetto all'elenco antiterrorismo

⇒ Ulteriore documentazione (per i casi in cui vi siano eventuali esigenze di approfondimento, profili di sospetto, obblighi rafforzati, ecc.)

- Ricerche su internet attraverso i motori di ricerca disponibili (ad es. <http://www.123people.it>)
- Visure camerali complete per verifica del bollettino dei protesti e dell'assoggettamento a procedure concorsuali (anche dei titolari effettivi) e recenti bilanci della società
- Attestazioni varie di Enti pubblici/intermediari/altre società-professionisti

⇒ Documentazione relativa al mandato professionale

- Mandato professionale scritto (in caso di mandato verbale è utile una dichiarazione del professionista), con descrizione della tipologia della prestazione
- Data di accettazione del mandato
- Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt.13 e 23 D.Lgs. n.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali") inviata al cliente, completa anche per la parte antiriciclaggio
- Attestazioni varie di Enti pubblici/intermediari/altre società-professionisti

## LEGENDA icone

	<b>“Notizie flash”</b> – riepilogo settimanale e sintesi commentata delle principali novità normative, di prassi, giurisprudenza e dottrina, in materia fiscale, contabile e giuridica, con link ipertestuali		<b>“Check List e formulari di Studio”</b> – pratiche carte di lavoro e fac-simili di formulari che supportano il Professionista nell'attività quotidiana. Tutte scaricabili in formato Word
	<b>“Focus di pratica professionale”</b> – interventi pratico-operativi, ricchi di esempi numerici, consigli professionali e schemi di sintesi su temi fiscali di particolare interesse e attualità		<b>“Approfondimenti monografici”</b> – guide ricche di commenti, interpretazioni, applicazioni ed esempi tecnici per risolvere in modo chiaro e completo dubbi e problematiche professionali
	<b>“Il punto sull'Iva”</b> – sezione quindicinale di aggiornamento ed approfondimento curata dai professionisti più esperti in campo Iva. Una guida autorevole sugli aspetti maggiormente complessi e controversi in materia di imposta sul valore aggiunto, in ambito nazionale ed internazionale		<b>“Fisco e Estero”</b> – approfondimento e aggiornamento costante su Iva intra ed extracomunitaria e imposte dirette: residenza; tassazione dei redditi prodotti in Italia e all'estero; doppia imposizione; dividendi; stabile organizzazione, CFC, transfer pricing, monitoraggio fiscale e norme antiabuso.
	<b>“I contratti d'impresa”</b> – analisi della disciplina giuridica, fiscale, contabile e previdenziale delle principali fattispecie contrattuali utilizzate dai commercialisti e dalle aziende		<b>“Accertamento e Verifiche”</b> – appuntamento mensile mirato ad offrire soluzioni e consigli pratici per affrontare e gestire le fasi di accertamento tributario partendo da casi reali
	<b>“Istituti deflattivi e Contenzioso Fiscale”</b> – approfondimento operativo sui problemi più diffusi del pre - contenzioso sviluppato con casi pratici e analisi delle più interessanti e controverse pronunce del periodo		<b>“Normativa e prassi in sintesi”</b> – allegato alla circolare che riepiloga con tavole sinottiche e schemi di sintesi i principali provvedimenti normativi e la prassi ministeriale. Un vero e proprio archivio di norme e circolari interpretative, rappre-sentato in estrema sintesi ed in forma schematica
	<b>“Adempimenti e problematiche di Diritto societario”</b> – i più qualificati esperti di diritto guidano i Professionisti a risolvere le problematiche più frequenti nell'applicazione pratica della normativa societaria attraverso le interpretazioni del Notariato, della giurisprudenza e della dottrina		<b>“Scadenario”</b> – ogni quindici giorni il calendario delle scadenze degli adempimenti fiscali e contributivi del periodo

<b>EDITORE E PROPRIETARIO</b> Gruppo Euroconference S.p.a.	<b>COMITATO DI REDAZIONE</b>		<b>ABBONAMENTO ANNUALE 2011</b> Euro 220 Iva esclusa
<b>DIRETTORE RESPONSABILE</b> Gian Paolo Ranocchi	<b>Alessandro Corsini</b> <b>Guido Martinelli</b> <b>Paolo Meneghetti</b> <b>Duilio Liburdi</b> <b>Fabio Garrini</b>	<b>Gian Paolo Ranocchi</b> <b>Luca Miele</b> <b>Norberto Villa</b> <b>Luca Caramaschi</b> <b>Viviana Grippo</b>	<b>SITO INTERNET</b> Per informazioni e ordini: <b>www.euroconference.it</b>
<b>PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE</b> Settimanale Vendita esclusiva per abbonamento	<b>COLLABORATORI ESTERNI</b>		<b>STAMPA</b> Pubblicazione diffusa per e-mail
<b>SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA</b> Via E. Fermi, 11 – 37135 Verona	Giacomo Albano Andrea Bonghi Sandro Cerato Stefano Chirichigno Valerio Cirimbilla Francesco Facchini Fabio Giommoni Thomas Tassani	Fabio Landuzzi Sergio Pellegrino Andrea Soprani Maurizio Tozzi Alberto Trabucchi Giovanni Valcarenghi Ennio Vial Francesco Zuech	Autorizzazione del tribunale di Verona n.1448 del 29 giugno 2001 ISSN: 2039-9618
<b>DIRETTORE SCIENTIFICO</b> <b>Alessandro Corsini</b>			<b>SERVIZIO CLIENTI</b> Per informazioni su abbonamenti, numeri arretrati, cambi di indirizzo, ecc... <b>Tel. 045/8201828</b> <b>fax 045/502430</b> <b>e-mail: circolari@euroconference.it</b>
<b>RESPONSABILE REDAZIONALE</b> <b>Alessia Zoppi</b>			
<b>REDAZIONE</b> <b>Silvia Righetti e Simone Bonini</b>			

Per i contenuti de *La Circolare Tributaria* Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito *web* e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.